

COMUNE DI PLATI'

TITOLO 01 ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO 01

ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI PLATI' E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

CAPO 02

ART. 02 - FINALITA' DEL COMUNE

01. IL COMUNE OPERA AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PROPRIA COMUNITA' E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALLA ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA, SOCIALE, EDUCATIVA E CULTURALE DEL PAESE, ANCHE ESPRIMENDO DIRETTIVE ED INDICAZIONI ALLA COMUNITA' A CUI POSSONO CONTRIBUIRE, PARTECIPARE ED OPERARE I DIVERSI SOGGETTI CIVILI E SOCIALI PRESENTI SUL TERRITORIO.

02. IL COMUNE UNITAMENTE AI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN UN AMBITO DI EFFICACE PROGRAMMAZIONE PROVVEDE ALL'ISTITUZIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA' RIVOLTI A SODDISFARE BISOGNI SOCIALI E A VALORIZZARE E TUTELARE, NEL RISPETTO DALLE LEGGI VIGENTI, LA VITA E LA DIGNITA' DELLA PERSONA E LA COMUNITA' DI PLATI' IN GENERALE.

03. IL COMUNE PERSEGUE L'OBIETTIVO DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DI OGNI BENE NATURALE, ARTISTICO ED UMANO PRESENTE NEL PROPRIO TERRITORIO.

04. IL COMUNE OPERA, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO ED IL MONDO DEL LAVORO, PER ELIMINARE OGNI FORMA DI EMARGINAZIONE E FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE.

05. IL COMUNE CONCORRE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE IMPEDISCONO LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA' PER TUTTI I CITTADINI SENZA DISTINZIONE DI SESSO, DI RAZZA, DI LINGUA, DI RELIGIONE, DI OPINIONI POLITICHE, DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.

06. IL COMUNE INDIVIDUA NELL'AGRICOLTURA, NELLA ZOOTECCNIA E NELL'ARTIGIANATO E NELLA VALORIZZAZIONE DELLA MONTAGNA E NEL TURISMO

MONTANO L'ASSE PORTANTE DELL'ECONOMIA DI TERRITORIO NELL'AMBITO DELLO STESSO PARCO NAZIONALE DELLA CALABRIA.

ART. 03 PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CALABRIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE,

COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAI SEGUENTI CENTRI: CAPOLUOGO E FRAZIONE CIRELLA, OVE HA SEDE LA DELEGAZIONE CON UN UFFICIO DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA').

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 5000 CONFINANTE CON I COMUNI DI SANTA CRISTINA D'ASPROMONTE, OPPIDO MAMERTINA, COMUNE DI VARAPODIO, COMUNE DI CIMINA', ARDORE, BENESTARE E CARERI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE E' UBICATO IN PLATI' CHE E' CAPOLUOGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE BORGATE E FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTO.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRSI L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRABILITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME "COMUNE DI PLATI'" CON A CENTRO LO STEMMA, NON APPENA QUESTI SARA' REGOLARMENTE AUTORIZZATO A NORMA DI LEGGE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA CHE SARA' AUTORIZZATA CON D.P.C.M. .

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 07 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

01. I BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI DEVONO ESSERE ISCRITTI IN APPOSITI E DISTINTI INVENTARI TENUTI DAL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA, IL CUI RIEPILOGO E' ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE ED AL CONTO CONSUNTIVO.

02. L'AGGIORNAMENTO COSTANTE DELL'INVENTARIO E' ASSICURATO DALLA GIUNTA COMUNALE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA REGOLAMENTO DI

CONTABILITA', CHE DETERMINA ANCHE I TEMPI DI VERIFICA GENERALE DELL'INVENTARIO STESSO.

03. DEVE ESSERE GARANTITA DA PARTE DEGLI ORGANI COMUNALI LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE POSSIBILE DI TUTTI I BENI DEL COMUNE NELL'INTERESSE DELL'INTERA COMUNITA' E PER LA PROMOZIONE DEL SUO SVILUPPO.

04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE NON POSSONO ESSERE CONCESSI IN COMODATO, SALVO DEROGHE GIUSTIFICATE DA SPECIFICI E DOCUMENTATI MOTIVI D'INTERESSE PUBBLICO.

TITOLO 02 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO 01 ORGANI ELETTIVI

ART. 08 DEFINIZIONE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE, IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE E' ORGANO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

04. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE. E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, UFFICIALE DI GOVERNO PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE, AUTORITA' SANITARIA.

CAPO 02 CONSIGLIO COMUNALE

ART. 09 ELEZIONE

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, LA COMPOSIZIONE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATO DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 10 FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.

02. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. OVE AGLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA IL CONSIGLIO ATTRIBUISCA VALORE DI DIRETTIVA, ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'ENTE DOVRA' UNIFORMARSI AI CONTENUTI DEGLI ATTI STESSI.

04. INDIRIZZA ALTRESI' L'ATTIVITA' DELL'ENTE CON ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI FONDAMENTALI DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO NEGOZIALE E GESTIONALE. GLI ATTI FONDAMENTALI CONTENGONO LA INDIVIDUAZIONE GLI ELEMENTI LA CUI VARIAZIONE RICHIEDA UN ULTERIORE INTERVENTO DEL CONSIGLIO.

05. NEGLI ATTI FONDAMENTALI NON POSSONO ESSERE RICOMPRESSE DETERMINAZIONI DI CARATTERE ATTUATIVO E DI DETTAGLIO E GLI STESSI DEVONO

CORRISPONDERE ALLA FUNZIONE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO PER CONTENUTI

NON GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI, CHE NON SIANO DI MERA ESECUZIONE E CHE NON RIENTRANO NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI.

06. CON APPOSITA DELIBERAZIONE DELIBERAZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROCEDERE AD INCHIESTE, NOMINANDO APPOSITA COMMISSIONE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LA POTESTA' DI AUTORGANIZZAZIONE SECONDO LE MODALITA' DETERMINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 11 SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. LE SESSIONI ORDINARIE SI SVOLGONO ENTRO IL MESE DI GIUGNO PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE; ENTRO IL MESE DI OTTOBRE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO; ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO.

03. SONO DA CONSIDERARSI ORDINARIE LA SEDUTE CHE COMPREDONO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL CONTO CONSUNTIVO, IL BILANCIO PREVENTIVO E L'ASSESTAMENTO DI BILANCIO.

04. LE SESSIONI STRAORDINARIE POTRANNO AVERE LUOGO IN QUALSIASI PERIODO.

05. IL TERMINE PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN SESSIONE ORDINARIA, E' FISSATO IN 05 GIORNI DALLA SEDUTA, CON AVVISO SCRITTO DA NOTIFICARE AL DOMICILIO ELETTO DAI SINGOLI CONSIGLIERI; PER LE SESSIONI STRAORDINARIE IL TERMINE E' TRE GIORNI E NEI CASI URGENTI LA CONVOCAZIONE PUO' AVVENIRE CON PREAVVISO SCRITTO NOTIFICATO ALMENO 24 ORE PRIMA.

06. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE ALTRESI' OBBLIGATORIAMENTE SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE NEL TERMINE DI 20 GIORNI DALLA RICHIESTA, NONCHE' SU INIZIATIVA DEL PREFETTO (ARTT. 36 COMMA 04 DELLA LEGGE 142/1990 CON DIFFIDA A PROVVEDERE IN UN TERMINE PERENTORIO). IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL SINDACO. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDE CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEI CONSIGLIERI, IN SECONDA CONVOCAZIONE BASTA CHE INTERVENGANO 04 CONSIGLIERI. IL CONSIGLIO COMUNQUE NON PUO' DELIBERARE I SECONDA CONVOCAZIONE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE OVE NON STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE. LE DELIBERAZIONI SI INTENDONO APPROVATE QUANDO CONSEGUONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVO CASI IN CUI LA LEGGE NON RICHIEDE MAGGIORANZE DIVERSE. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. I CONSIGLIERI ESPRIMONO IL LORO VOTO IN MODO PALESE. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE SONO ASSUNTE CON VOTO SEGRETO SALVO CHE LA LEGGE NON DISPONGA DIVERSAMENTE. I CONSIGLIERI CHE NON PARTECIPANO SENZA GIUSTIFICAZIONE A 05 SEDUTE CONSECUTIVE DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI, CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA PROPOSTA DI DECADENZA DEVE

ESSERE NOTIFICA AI CONSIGLIERI INTERESSATI ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

07. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 12 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI VOLTA CHE QUESTI LO RICHIEDONO.

ART. 13 ATTRIBUZIONE DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI CHE SI CONCRETIZZANO PER COME SEGUE:

- A) TERRITORIO ED AMBIENTE;
- B) PERSONALE;
- C) ISTRUZIONE E CULTURA;
- D) PROGRAMMAZIONE ECONOMICA;
- E) ASSISTENZA SOCIALE;
- F) SPORT E TEMPO LIBERO.

- LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE VIENE EFFETTUATA IN SENO ALLA COMMISSIONE STESSA;

- LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;

- FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- METODI, PROCEDIMENTI E TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI, INDAGINI, RICERCHE ED ELABORAZIONI DI PROPOSTE.

ART. 14 CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE

COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

03. IL SEGGIO DI CONSIGLIERE CHE RIMANE VACANTE DURANTE IL QUADRIENNIO PER QUALSIASI CAUSA, ANCHE SE SOPRAVVENUTA, E' ATTRIBUITO AL CANDIDATO CHE NELLA MEDESIMA LISTA SEGUE L'ULTIMO ELETTO.

04. I CASI DI SOSPENSIONE ADOTTATI AI SENSI DELL' ARTT. 15 , COMMA 04 BIS , DELLA LEGGE 19 MARZO 1990 N. 55 , COME MODIFICATO DALL'ARTT. 01 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 1992 N. 16 , SONO DISCIPLINATE DALL' ARTT. 22 - COMMA 02
- DELLA LEGGE 25 MARZO 1993 N. 81 .

ART. 15 GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI DEBBONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 03

ART. 16 GIUNTA COMUNALE

01. IL SINDACO NOMINA I COMPONENTI DELLA GIUNTA, TRA CUI IL VICE SINDACO E NE DA' COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI UNITAMENTE ALLA PROPOSTA DEGLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO. IL CONSIGLIO DISCUTE ED APPROVA IN APPOSITO DOCUMENTO GLI INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO.

02. CHI HA RICOPERTO IN DUE MANDATI CONSECUTIVI LA CARICA DI ASSESSORE NON PUO' ESSERE, NEL MANDATO SUCCESSIVO, ULTERIORMENTE NOMINATO ASSESSORE.

03. IL SINDACO PUO' REVOCARE UNO O PIU' ASSESSORI, DANDO MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

04. LA GIUNTA COLLABORA CON IL SINDACO NELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE ED OPERA ATTRAVERSO DELIBERAZIONI COLLEGIALI.

05. LA GIUNTA COMPIE GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO, DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO O DEI DIPENDENTI APICALI, COLLABORA CON IL SINDACO NELL'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO, RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

06. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI, L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

07. NON POSSONO FAR PARTE DELLA GIUNTA IL CONIUGE, GLI ASCENDENTI, I DISCENDENTI I PARENTI ED AFFINI FINO AL TERZO GRADO DEL SINDACO. GLI STESSI NON POSSONO ESSERE NOMINATI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

08. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 17 COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DA NUMERO 04 ASSESSORI.

02. AI SENSI DELL' ARTT. 23 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 23 MARZO 1993 N. 81 , DEI 04 ASSESSORI NUMERO UNO POTRA' ESSERE NOMINATO TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI PURCHE' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' ED ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

03. L' ASSESSORE ESTERNO NON POTRA' ESSERE ELETTO DOPO DUE ANNI DALL' INIZIO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRECHE' NON ESSERE STATO CANDIDATO ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

04. L' ASSESSORE ESTERNO E' TENUTO AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. PUO' ILLUSTRARE ESCLUSIVAMENTE ARGOMENTI DI SUA COMPETENZA, NON HA DIRITTO AL VOTO, NE DETERMINA LA VALIDITA' DELL' ADUNANZA.

ART. 18 DECADENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA DECADE, IN CASO DI DIMISSIONI, IMPEDIMENTO PERMANENTE, RIMOZIONE, DECADENZA O DECESSO DEL SINDACO. IN QUESTA IPOTESI SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL CONSIGLIO E LA GIUNTA RIMANGONO IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO E DEL NUOVO SINDACO. SINO ALLE PREDETTE ELEZIONI LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL VICE-SINDACO.

02. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DEL SINDACO O DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DEGLI STESSI.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA VOTATA PER APPELLO NOMINALE DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE MOTIVATA E SOTTOSCRITTA DA ALMENO 2/5 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 10 GIORNI E NON OLTRE 30 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. SE LA MOZIONE VIENE APPROVATA, SI PROCEDE ALLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALLA NOMINA DI UN COMMISSARIO AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

ART. 19 SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI

01. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI ASSESSORI DIMISSIONARI O REVOCATI O CESSATI DALL' UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE IL SINDACO, DANDONE MOTIVATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

02. L' EVENTUALE RITARDO NELLA SOSTITUZIONE DI ASSESSORI NON INCIDE SUL

REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.

ART. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI, NOMINA EVENTUALI RELATORI TRA GLI ASSESSORI. ALLE SEDUTE PARTECIPANO INVITATI I CAPISERVIZIO PER COLLABORARE TECNICAMENTE AL CHIARIMENTO DEGLI OO.DD.GG. .

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DA UNO SPECIALE REGOLAMENTO CHE NE DISCIPLINA ANALITICAMENTE IL FUNZIONAMENTO. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO SEGRETE.

ART. 21 PROCESSI VERBALI

01. I PROCESSI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI SONO REDATTI DAL SEGRETARIO: DEBONO INDICARE IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

02. I PROCESSI VERBALI SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

03. OGNI COMPONENTE HA DIRITTO CHE SI FACCI A VERBALIZZARE IL SUO VOTO E I MOTIVI DEL MEDESIMO E DI CHIEDERE LE OPPORTUNE RETTIFICAZIONI.

ART. 22 - REGOLAMENTO INTERNO

01. LA GIUNTA COMUNALE, DOPO LA SUA ELEZIONE, PUO' FORMARE UN REGOLAMENTO INTERNO PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

CAPO 04 IL SINDACO

ART. 23 ELEZIONE

01. IL SINDACO E' ELETTO A SUFFRAGGIO UNIVERSALE E DIRETTO DEI CITTADINI SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE ED E' MEMBRO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24 ENTRATA IN CARICA DEL SINDACO

01. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINNANZI AL PREFETTO SECONDO LA FORMULA PREVISTA DELL' ARTT. 11 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESENTE DELLA REPUBBLICA 10 GENNAIO 1937 , N. 03 .

ART. 25 DISTINTIVO DEL SINDACO

01. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

ART. 26 COMPETENZA

01. IL SINDACO E' L'ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

02. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA, NONCHE' IL CONSIGLIO E SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI ED ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

03. SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO, IL SINDACO PROVVEDE, ALLA NOMINA, ALLA DESIGNAZIONE ALLA REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI.

04. TUTTE LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEBONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALL'INSEDIAMENTO, OVVERO ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN MANCANZA DI CO.RE.CO. ADOTTA I PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL' ARTT. 48 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

05. IL SINDACO NOMINA I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, ATTRIBUISCE E DEFINISCE GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, SECONDO I CRITERI DALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , DELLO STATUTO COMUNALE E DEL REGOLAMENTO.

06. IN PARTICOLARE:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE;

C) MANTIENE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO, PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI, GARANTENDO L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA' DI DIREZIONE PROGRAMMATICA;

D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI DA PARTE DEGLI ASSESSORI COMPETENTI IN ORDINE A QUESTIONI AMMINISTRATIVE, SOTTOPONENDOLI ALLA GIUNTA NELLA RIUNIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA;

E) VERIFICA CHE L'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI PROMOSSI DAL COMUNE O DI CUI QUESTO FA PARTE, SI CONFORMI AGLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE;

F) EMANA CIRCOLARI ED ORDINANZE ATTUATIVE DI LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI;

G) ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI;

H) E' DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E DEI PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE.

07. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DELEGA.

08. IL SINDACO E' SOSTITUITO DAL VICE SINDACO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DALL'ASSESSORE CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 27 ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 28 ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI ED A CONSIGLIERI COMUNALI;

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;

G) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO. AI MEMBRI DELLA GIUNTA IL SINDACO PUO' CONCERNERE SPECIALI DELEGAZIONI PER LA TRATTAZIONE DI AFFARI RIGUARDANTI MATERIE RIENTRANTI NELLA COMPETENZE DEL COMUNE. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI TRATTARE DIRETTAMENTE SINGOLI AFFARI RIENTRANTI NELLA DELEGA E ANCHE DI REVOCARE IN OGNI TEMPO LE DELEGHE CONCESSE. L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE AVVIENE NEL RISPETTO E SENZA PREGIUDIZIO DELLE COMPETENZE GESTIONALI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO COMUNALE NELLA SUA QUALITA' DI DIRIGENTE DI TUTTI I SERVIZI. L'ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE NON FA VENIRE MENO IL CARATTERE UNITARIO E COLLEGIALE DELLA GIUNTA NE' L'UNICITA' DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA.

ART. 29 VICE SINDACO

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE VIENE NOMINATO DAL SINDACO. EGLI

ESPLETA TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO L'ORDINE DI ETA'.

03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03 PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 30 IL REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' PREVISTO REFERENDUM CONSULTIVO SU RICHIESTA DEL 20% DEI CITTADINI RESIDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO LA MAGGIORE ETA' ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTA; TUTTE LE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI DELLA RICHIESTA DEVONO ESSERE AUTENTICATE. HANNO DIRITTO AL VOTO DI TUTTI I RESIDENTI CHE HANNO COMPIUTO LA MAGGIORE ETA' ALLA DATA DELLA CONSULTAZIONE. SONO ESCLUSI DAL VOTO SOLO COLORO CHE HANNO PERSO I DIRITTI CIVILI.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE MATERIE ATTINENTI ALLE NORME TRIBUTARIE, PENALI ED ELETTORALI ED AGLI ATTI DELIBERATIVI DEL COMUNE, NON DI NATURA PROGRAMMATICA. LE MATERIE, LE VARIE FORME DI CONSULTAZIONE E LE MODALITA' DI CONTROLLO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE SARANNO DEFINITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. LA PROPOSTA DI REFERENDUM LOCALE DEVE ESSERE PRESENTATA AL SINDACO CHE ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA STESSA, LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALL'APPOSITA COMMISSIONE DI NOMINA CONSILIARE, CHE ESPRIME PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I 20 GIORNI SUCCESSIVI.

05. E' SEMPRE POSSIBILE L'INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON DECISIONE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI 30 GIORNI SUCCESSIVI.

07. IL REFERENDUM, QUALORA NULLA OSTI, DEVE ESSERE INDETTO DAL SINDACO ENTRO 90 GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA D'INDIZIONE. IL REFERENDUM E' VALIDO SE PARTECIPANO AL VOTO IL 50% + 01 DEGLI AVENTI DIRITTO.

08. PER LE PROCEDURE DELLE VOTAZIONI SI SEGUONO QUELLE RELATIVE ALLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE NAZIONALI.

09. ALL'ONERE FINANZIARIO PER LE SPESE COMPORTATE DAL REFERENDUM, L'AMMINISTRAZIONE DOVRA' FAR FRONTE CON PROPRIE ENTRATE CORRENTI.

10. LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, DOVRANNO DELIBERARE IL CONFORMITA' DEI RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA.

ART. 31 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI AI LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 32 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLA AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE DI NORMA AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE SULL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UN PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 , LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

ART. 33 IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE PREVEDE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO AL FINE DELLA GARANZIA DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO E' QUELLO DI SEGNALARE SU ISTANZA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, OPPURE DI FORMAZIONI SOCIALI E SINDACALI RICONOSCIUTE, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANISMI PROMOSSI DAL COMUNE O DI CUI LO STESSO FACCIA PARTE.

03. TALI SEGNALAZIONI POSSONO ESSERE EFFETTUATE ANCHE SU PROPRIA INIZIATIVA.

04. ELEGGE DOMICILIO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE.

ART. 34 ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. SE NESSUN

CANDIDATO RISULTERA' ELETTO, SI RIPRENDERA' LA STESSA PROCEDURA IN UN SUCCESSIVO CONSIGLIO DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA UNA TERNA DI CANDIDATI PROPOSTI DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE LO ELEGGE FRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, SCELTO IN BASE AL POSSESSO DI PARTICOLARI TITOLI O ESPERIENZE PROFESSIONALI, CHE DOCUMENTANO LA CAPACITA' DEL CANDIDATO A SVOLGERE L'UFFICIO E DELL'ALTA INTEGRITA' MORALE.

03. EGLI RESTA IN CARICA 03 ANNI. PUO' ESSERE REVOCATO SU PROPOSTA DI 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE CON UNA MAGGIORANZA DI VOTI QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. EGLI PUO' ESSERE RIELETTO NELLE STESSE FORME NON PIU' DI UNA SOLA VOLTA.

04. IL DIFENSORE CIVICO E' FUNZIONARIO ONORARIO. CON DELIBERA DI ELEZIONE IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTERA' IL REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE LE MODALITA' DI ACCESSO AGLI ATTI E DI ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI.

ART. 35 SEGRETARIO SOCIALE

01. ALLO SCOPO DI REALIZZARE UNA POLITICA SOCIALE ISPIRATA AI CRITERI DI DEMOCRATICITA', FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA', CHE DEBONO ESSERE SEGUITI NELL'ATTUAZIONE DI OGNI TIPO DI INTERVENTO SOCIALE, SI PUO' ISTITUIRE UN SERVIZIO DI SEGRETARIO SOCIALE PREPOSTO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI I DIVERSI ASPETTI DELLA POLITICA SOCIALE.

CAPO 02 RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI, ENTI, LEGHE, ECC.

ART. 36 PRO LOCO

01. IL COMUNE RICONOSCE LA LOCALE PRO LOCO.

02. LA PRO LOCO PER SUA NATURA DI ASSOCIAZIONE CON FINALITA' PUBBLICA (MANIFESTAZIONI FOLKLORISTICHE E CULTURALI) E' ESENTATA DAL PAGAMENTO DELLE TASSE COMUNALI RELATIVI ALLA RIMOZIONE DEI RIFIUTI, AFFISSIONI.

03. IL COMUNE PUO' CONCEDERE ALLA PRO LOCO UN CONTRIBUTO ANNUALE ISCRITTO IN UN APPOSITO CAPITOLO DI BILANCIO DI PREVISIONE, PREVIA APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE. LA PRO LOCO RENDERA' CONTO DEL CONTRIBUTO CON APPOSITA E DOCUMENTATA RELAZIONE.

04. LA PRO-LOCO DECADE DA DETTI RICONOSCIMENTI E CONCESSIONI SE NON RISULTERA' ISCRITTA ALLE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATRICI DELLA PRO LOCO ALL'ALBO REGIONALE.

05. IL COMUNE RICONOSCE TUTTE LE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI ED UMANITARIE OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO.

TITOLO 04 ORDINI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

ART. 37 SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE, CHE FUNZIONALMENTE DIPENDE DAL SINDACO E LE CUI ATTRIBUZIONI

SONO ESPRESSAMENTE VISTE DALLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO E ALLA GIUNTA COMUNALE DI CUI PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI TECNICI E CONTABILI. IL SUO PARERE DI LEGGITTIMITA' COMPLETA L'ISTRUTTORIA.

ART. 38 IL VICE SEGRETARIO

01. IL COMUNE PUO' AVERE LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO CHE SVOLGE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO. LO SOSTITUISCE E LO COADIUVA IN TUTTI I CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. E' PREPOSTO AL COORDINAMENTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI DI SEGRETERIA.

03. I REQUISITI PER LA NOMINA SONO QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

ART. 39 UFFICI E PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI RISPONDERA' A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SI ISPIRERA' AI PRINCIPI DELLA PROFESSIONALITA' E DELLA RESPONSABILITA'.

02. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIANTI E' ASSICURATO DALL'ORGANIZZAZIONE GERARCHICA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE, AL CUI VERTICE E' POSTO IL SEGRETARIO COMUNALE.

03. LA TITOLARITA' DELL'UFFICIO E' CONFERITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. AGLI ISTRUTTORI DIRETTIVI RESPONSABILI SPETTA, IN PARTICOLARE:

A) RENDERE I PARERI, AI SOLI FINI INTERNI, DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL' ARTT. 53 , COMMA 01 , LEGGE 142/90 ;

B) CURARE L'ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO COMUNALE;

C) ATTUARE I PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI, NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA SETTORIALE;

D) PARTECIPARE, SECONDO IL REGOLAMENTO O PER DELEGA DEL SEGRETARIO COMUNALE, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;

E) ORDINARE BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI E DELIBERATI;

F) LIQUIDARE LE SPESE REGOLARMENTE IMPEGNATE;

G) ESERCITARE IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE MEDIANTE I RESPONSABILI DELLE STRUTTURE INFERIORI;

H) FORMULARE PROPOSTE DI PROGRAMMI E PROGETTI, SCHEMI DI BILANCI DI PREVISIONE DEGLI INDIRIZZI RICEVUTI;

I) RIFERISCE AGLI ORGANI DI GOVERNO SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI.

05. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE POTRA' ESSERE EFFETTUATA ANCHE MEDIANTE L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. 51 , LEGGE 142/90 .

06. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA'.

TITOLO 05 UFFICI

CAPO 01 STRUTTURA BUROCRATICA

ART. 40 QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

01. IL COMUNE PROMUOVE IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E LO SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE. CONSIDERA LE RELAZIONI SINDACALI, STRUMENTO DI VERIFICA ED ADEGUAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

02. IL COMUNE, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEL PERSONALE E DEL CONFRONTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ORGANIZZA IL LAVORO IN MODO DA CONSENTIRE LA MASSIMA PRODUTTIVITA' POSSIBILE.

03. IL COMUNE FAVORISCE LO SVILUPPO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANCHE, OVE CONSENTITO DALL'ORDINAMENTO, IN SOSTITUZIONE DELLA CONTRATTAZIONE NAZIONALE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE INCOMPATIBILITA' PER IL PERSONALE DEL COMUNE E LE RELATIVE ECCEZIONI.

ART. 41 CRITERI INFORMATIVI - MODELLI ORGANIZZATIVI

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PER ASSICURARE IL PERSEGUIMENTO DEI FINI PROPRI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ED IL RISPETTO DEI PRINCIPI E DEI CRITERI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E ECONOMICITA' E FUNZIONALITA' DELLA GESTIONE, SI ISPIRA A MODELLI CHE CONSENTANO LA MASSIMA FLESSIBILITA' E LA PIU' RAPIDA ADATTABILITA' ASSEGNATE E DEGLI AMBITI DI AUTONOMIA DECISIONALE.

02. LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA SI CONFIGURA COME FUNZIONE PERMANENTE PER LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI MODELLI OPERATIVI.

03. L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SI ESPLICA PER OBIETTIVI, PROGETTI E PIANI DI LAVORO, MEDIANTE TECNICHE GESTIONALI CHE ASSICURANO LA MISURABILITA' DEL LIVELLO DI EFFICIENZA E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA, LA VERIFICA DELLE PROCEDURE IN ATTO, LA MOBILITA' DEL PERSONALE.

ART. 42 ARTICOLAZIONE

01. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI E CRITERI ANZIDETTI E DELLE COMPETENZE DI CUI AL TITOLO PRECEDENTE, STABILISCE LE STRUTTURE ED I LIVELLI DI RESPONSABILITA' NEI QUALI SI ARTICOLA L'ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DELL'ENTE, NE DETERMINA I RUOLI ORGANICI E LO LORO CONSISTENZA.

02. AL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DI MASSIMA DIMENSIONE, E' PREPOSTO UN DIPENDENTE APICALE.

03. LA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIO PROVVEDIMENTO, PER FINI E COMPITI DETERMINATI PUO' ISTITUIRE ORGANISMI, GRUPPI DI LAVORO O STRUTTURE A CARATTERE TEMPORANEO, SECONDO LE MODALITA' EVENTUALI STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 02 SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 43 PRINCIPI E CRITERI INFORMATORI

01. I SERVIZI PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' SONO GESTITI O ORGANIZZATI PER CONSENTIRE IL MASSIMO SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE DEGLI UTENTI, LA EFFETTIVA ACCESSIBILITA', L'ESERCIZIO DA PARTE DEGLI UTENTI DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE STANDARDS QUANTITATIVI E QUALITATIVI ADEGUATI, STABILITI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE.
02. ESSI SONO GESTITI, NELLE FORME DI LEGGE, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' E TRASPARENZA.
03. POSSONO ESSERE GESTITI IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI TRAMITE CONVENZIONE. POSSONO INOLTRE ESSERE OGGETTO DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON ALTRI ENTI PUBBLICI.

ART. 44 FORME DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ALL' ATTO DELL' ISTITUZIONE O ASSUNZIONE DI UN PUBBLICO SERVIZIO, NE DETERMINA LA FORMA DI GESTIONE, SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE TECNICA, CHE ASSICURI UNA CONGRUA COMPARAZIONE TRA LE FORME DI GESTIONE, IN RELAZIONE ALLE FINALITA' E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO STESSO, AI SENSI DELL' ARTT. 22 DELLA LEGGE 142/90 E SECONDO I PRINCIPI E CRITERI DI CUI ALL' ARTICOLO PRECEDENTE.

ART. 45 ORARI

01. GLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI, COMPRESI GLI UFFICI COMUNALI, SONO DETERMINATI CON PRIORITARIO RIGUARDO ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI.

ART. 46 SERVIZI IN ECONOMIA

01. L' ASSUNZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI IN ECONOMIA E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 47 SERVIZI IN CONCESSIONE

01. LE IMPRESE CONCESSIONARIE DI SERVIZI SONO SCELTE CON PROCEDIMENTI CONCORSUALI.
02. IL DISCIPLINARE DI CONCESSIONI DETERMINA I RAPPORTI TRA L' AMMINISTRAZIONE ED IL CONCESSIONARIO ED IN PARTICOLARE LE MODALITA' DI VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIVELLO DELLE PRESTAZIONI, DEI RISULTATI, DEI COSTI E DEI VANTAGGI ECONOMICI CONSEGUITI DAI CONCESSIONARI.

ART. 48 ISTITUZIONI

01. L' ISTITUZIONE DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 , E' COSTITUITA CON L' APPROVAZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINA LE FINALITA' E LE MODALITA' DI INDIRIZZO, DI APPROVAZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE DETERMINA LE FINALITA' E LE

MODALITA' DI INDIRIZZO, DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E NE DISCIPLINA TUTTI GLI ASPETTI CHE CONCERNANO IL FUNZIONAMENTO.

ART. 49 ORGANI DELLE AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI ED IL SUO PRESIDENTE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON UNICA VOTAZIONE, SULLA BASE DI PROPOSTE CONTENENTI L'INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI E DEI CANDIDATI.

02. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA 05 ANNI. PUO' ESSERE REVOCATO ANTICIPATAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON L'APPROVAZIONE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA, DI UNA MOZIONE MOTIVATA INDICANTE LE RAGIONI DELLA REVOCA, NONCHE' I NUOVI OBIETTIVI PROGRAMMATICI ED I NUOVI CANDIDATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE, ENTRO 60 GIORNI DALLA VACANZA, ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI CONSIGLIERI O DEL PRESIDENTE, SOLO NEL CASO DI CESSAZIONE PER MORTE O DIMISSIONI.

04. I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO SCELTI IN BASE AL POSSESSO DI PARTICOLARI TITOLI O ESPERIENZE PROFESSIONALI, CHE DOCUMENTANO LE CAPACITA' DEL CANDIDATO A SVOLGERE L'UFFICIO E DALL'ALTA INTEGRITA' MORALE.

ART. 50 GESTIONE FINANZIARIA DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

01. NEL CASO DI EVENTUALI DISAVANZI NELLA GESTIONE DELLE AZIENDE O ISTITUZIONI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ADOTTARE TUTTI I PROVVEDIMENTI VOLTI A RIPRISTINARE IL PAREGGIO. OVE QUESTI RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DEL COMUNE, SONO PROPOSTI ALLA GIUNTA COMUNALE.

02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI DEL CASO, OVVERO LI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, IN RELAZIONE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE.

ART. 51 SOCIETA' PER AZIONI

01. PER ALCUNI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE, PUO' ESSERE COSTITUITA CON APPOSITO STATUTO, UNA O PIU' SOCIETA' PER AZIONI A CONDIZIONE CHE IL COMUNE, SINGOLARMENTE O CONGIUNTAMENTE AD ALTRI ENTI PUBBLICI, DETENGA O PARTECIPI ALMENO AL 51% DELLE AZIONI. E' COMUNQUE POSSIBILE, PER IL COMUNE, PARTECIPARE A SOCIETA' PER AZIONI, INDIPENDENTEMENTE DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA, QUANDO NON SI TRATTI DI GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

TITOLO 06 CONTROLLO INTERNO

ART. 52 CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO SULLA GESTIONE

DI CUI ALL' ARTT. 57 , COMMA 09 , LEGGE 142/90 E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI, SONO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTERA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEVONO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE E SCRITTURA CONTABILI CHE CONSENTONO, OLTRE AL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI, IL CORRETTO USO DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI E DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO A QUELLI PREVISTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI, DELLE METODOLOGIE E DELLE MODALITA' INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA', I DIPENDENTI APICALI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE SULL'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI CUI SONO RESPONSABILI, CON RIFERIMENTO ALL'EFFICIENZA, ECONOMICITA' E QUALITA' DEGLI STESSI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE AL FINE DI CONOSCERE L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE, PUO' RICHIEDERE RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AL REVISORE DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI APICALI, SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI E ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E OBIETTIVI.

ART. 53 REVISORI DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI OD IN QUELLO DEI RAGIONIERI, IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.

02. DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' RINNOVABILE, SALVO INADEMPIENZE ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

03. AL REVISORE COMPETE IL COMPENSO ANNUO LORDO DI L. 5000000 AI SENSI DELL' ARTT. 06 - QUINQUIES - DEL D.L. N. 06 DEL 12 GENNAIO 1991 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONE NELLA LEGGE 15 MARZO 1991 N. 80 .

04. I COMPITI E LE FUNZIONI DEL REVISORE DEI CONTI SONO QUELLI PREVISTI IN LINEA DI MASSIMA DALL' ARTT, 57 DELLA LEGGE N. 142/1990 E CHE SARANNO MEGLIO DEFINITI DALL' APPROVATO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 54 AUTONOMIA FINANZIARIA

01. NELL'AMBITO DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA I CRITERI E L'ENTITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI, ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO.

02. LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI, VIENE DETERMINATA CON L'ADOZIONE DI UN APPOSITO

REGOLAMENTO.

03. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

04. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSONO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI, GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA DAI MEDESIMI.

05. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI, POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUZIONE VOLONTARIE " UNA TANTUM " O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI.

06. CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, VIENE DETERMINATA LA MISURA DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI, NONCHE' ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ED I TERMINI DI DECORRENZA DELLE TARIFFE E DELLE LORO VARIAZIONI.

TITOLO 07 FUNZIONE NORMATIVA

ART. 55 STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTONO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 56 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATE ALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, AL CONSIGLIO ED ALLE COMMISSIONI.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLE STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE'

PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 57 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NELLA LEGGE 25 MARZO 1993 , N. 81 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 58 ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL'ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA IL CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 59 NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVERE OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. FINO A QUANDO NON SARANNO EFFETTUATE LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 25
MARZO 1993 N. 81 , SI APPLICHERA' LA NORMATIVA VIGENTE DI CUI AGLI ARTT. 34
E SEGUENTI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .